

Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2011, n. 39-1610

D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010: "Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, Art. 11 e s.m.i. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica". Modifica del capo II "Esito della verifica di regolarità".

A relazione dell'Assessore Casoni:

La Giunta regionale ha approvato nella seduta del 26 luglio 2010 la deliberazione n. 20-380 recante: "legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 e s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica – indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica".

Successivamente, la Giunta regionale ha approvato, nella seduta del 23 dicembre 2010, la deliberazione n. 12-1269 avente ad oggetto "D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010: legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica. Proroga termini", con la quale sono stati prorogati i termini previsti, per gli adempimenti a carico delle imprese e dei comuni, dalla deliberazione n. 20-380/2010 nella sua formulazione originaria, per consentire una migliore operatività organizzativa da parte delle amministrazioni locali e per rendere efficace il controllo e la verifica della regolarità contributiva e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica.

Atteso che la consegna dei documenti fiscali e contributivi da parte delle imprese del commercio su area pubblica si sta concludendo e che i comuni si stanno apprestando ad avviare i procedimenti di controllo e verifica della documentazione acquisita dalle imprese stesse.

Restando impregiudicata l'operatività della normativa di cui trattasi, che, capillarmente diffusa presso tutte le amministrazioni locali, è destinata ad una applicazione generalizzata a tutte le imprese del commercio su area pubblica operanti sui rispettivi territori, tenuto conto peraltro che la normativa è al suo primo anno di applicazione e rappresenta una novità assoluta anche a scala nazionale, si rende necessario prevedere, allo scopo di favorire la completa regolarizzazione di tutte le imprese del comparto, contenendo i possibili effetti di riduzione del servizio all'utenza, una maggiore articolazione dei procedimenti comunali di verifica della regolarità degli operatori.

A tale scopo si intende, con la presente deliberazione, modificare il punto 2 del Capo II "Esito della verifica di regolarità" della deliberazione n. 20-380/2010 prevedendo, nel contesto del procedimento finalizzato alla revoca dell'autorizzazione o al divieto di esercizio dell'attività, e con esclusivo riferimento al primo anno di applicazione della DGR n. 20-380/2010, una fase interlocutoria tra le amministrazioni locali e le imprese del commercio che non abbiano adempiuto alla regolarizzazione entro il termine del 28 febbraio, affinché le stesse non incorrano nell'immediata sospensione dell'attività per mesi 6, decorsi i quali, in caso di perdurare dell'inadempienza, sia revocata l'autorizzazione.

Considerato quindi opportuno, per una corretta ed agevole applicazione della normativa introdotta dalla Delibera della Giunta regionale, garantendone la massima efficacia operativa, apportare le modifiche necessarie per consentire la predetta articolazione del procedimento di secondo grado in sede locale.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

Di modificare il Capo II “*Esito della verifica di regolarità*” della deliberazione della Giunta regionale n. 20-380/2010, come da ultimo modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 12-1269/2010, mediante l’inserimento dopo il punto 2, del seguente punto:

“2. bis Per il primo anno di applicazione della presente deliberazione, il comune procedente ai sensi del punto 2., preliminarmente alla sospensione dell’autorizzazione, indica all’operatore inadempiente un termine di sessanta giorni per la regolarizzazione. Decorso inutilmente il termine predetto il comune procede alla sospensione del titolo secondo le disposizioni del punto 2.” .

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)